

AVVISO PUBBLICO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2023. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO SOSTENUTI NELL'ANNO 2022".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999;

Visto che con il Decreto Ministeriale del 30.12.2022 del Ministero delle Economie e delle Finanze rubricato "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023- 2025" non è stato previsto il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le annualità 2023, 2024 e 2025;

Vista la nota della Regione Abruzzo prot. RA 0405850/23 del 4.10.2023 e successiva nota RA 0409869/23 del 6.10.2023 con le quali si dà atto della presenza di economie esistenti sui capitoli di bilancio specificatamente individuati e si invitano i comuni a quantificare il fabbisogno in termini di risorse e del numero dei potenziali beneficiari del contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo per le spese sostenute nell'anno 2022, precisando i requisiti minimi da inserire nel bando;

RENDE NOTO

dal giorno di pubblicazione del presente avviso e fino al 31.10.2023, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, per richiedere un contributo a sostegno delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione nell'anno 2022. Resta inteso che la concessione del contributo è condizionata dal trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. 06.02.2007, n. 30);
- cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- residenza nel Comune di Alfedena in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato;
- non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica anche se a canone concordato;
- non essere possessore di un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 così come risultante dall'attestazione ISEE;
- non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L.431/98;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Alfedena né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in

qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare¹;

- essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Alfedena e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate);
- di non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2022, della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all'art. 10, comma 2, della legge 431/98 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale;

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Limiti di reddito:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2022 equivalenti a € 13.659,88 (circolare INPS 120 del 26.10.22) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a €. 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€. 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999² l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, deve essere allegata un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale N. 218 del 13.07.2022 (GURI n. 187 del 11.08.2022) stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo di cui alla legge 431/98 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1).

Non è prevista per la presente annualità la casistica contemplata dall'art. 1 comma 4 D.M. del 13.07.2022, applicata per la precedente annualità.

¹ **Legge 96/96, Tabella "A", lett. c):** "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95mq. per 6 persone ed oltre".

² "Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento"

ART. 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N. 159).

ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Alfedena allegato al presente Avviso (Allegato b) disponibile sul sito internet del Comune di Alfedena www.comune.alfedena.aq.it e presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Alfedena.

Gli interessati devono presentare la domanda, obbligatoriamente sul modulo predisposto, **entro e non oltre il 31.10.2023**.

Le domande possono essere presentate:

- con **recapito "a mano"** presso l'ufficio protocollo specificando sulla busta la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2022";

- **via PEC** all'indirizzo comune@pec.comune.alfedena.aq.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2022".

La domanda deve essere firmata ed inoltrata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

ART. 5 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili. L'entità del contributo è determinato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 del D.M. 7.6.1999 utilizzando un foglio di calcolo Excel messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, scaricabile dal sito della Regione. Il contributo viene erogato in unica soluzione, successivamente alla ripartizione dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziaria.

ART. 6 AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate sarà effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Allegati alla domanda:

- Copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda;
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità o copia ricevuta di rinnovo (per cittadini extracomunitari);
- Copia del contratto di locazione recante gli estremi di registrazione. In caso di più contratti occorre allegare la copia di ciascuno di essi;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2022;
- Copia della ricevuta del versamento dell'imposta annuale di registro per l'anno 2022; - Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- Un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico, (per le domande con reddito "zero" o inferiore al canone di locazione);
- Copia dell'IBAN sul quale accreditare il contributo eventualmente assegnato.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere corredata di tutti i documenti sopra indicati.

ART. 8 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

- Amministrazione competente: Comune di Alfedena
- Oggetto del procedimento: Erogazione contributi accesso alle Locazioni Ex Legge 431/98-art. 11
- Settore Competente: Ufficio Amministrativo • Responsabile del Procedimento: Luigi Milano tel 0864 87114 e-mail: protocollo@comune.alfedena.aq.it
- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: Ricorso giurisdizionale al TAR
- Data presentazione istanza: dalla data di pubblicazione del presente avviso.

ART. 9 PRIVACY

Tutti i dati personali saranno trattati, dal Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Regolamento UE 679/2016) e utilizzati ai soli fini dell'espletamento della procedura in oggetto. In allegato informativa estesa sul trattamento dei dati personali.

ART. 10 CONTROLLI E VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previsti dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 da parte dell'Amministrazione. È disposta la revoca del finanziamento qualora dai controlli effettuati ai sensi del citato DPR emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

ART. 11 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il sig. Luigi Milano. Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi negli orari di apertura al pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune di Alfedena – Tel. 0864 87114 - e-mail: protocollo@comune.alfedena.aq.it.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Luigi Milano